



Comune di Vallarsa

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 3/8/2005
modificato con delibera del Consiglio Comunale n.5 del 26/2/2013

ART. 1

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce e sostiene l'attività di organismi a base associativa, indipendentemente dalla forma giuridica con cui gli stessi sono organizzati, che persegono senza fine di lucro lo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Comunità della Vallarsa.

ART. 2

Nell'ambito delle finalità di cui all'art.1) il presente regolamento determina i criteri per l'assegnazione dei contributi e la concessione del patrocinio comunale per il sostegno di attività svolte da organismi a base associativa quali cooperative, consorzi, associazioni , comitati ed altri enti pubblici e privati, nei settori relativi a:

- a) assistenza sociale e sanitaria;
- b) attività culturali, turistiche, educative, della formazione permanente;
- c) attività sportive, ricreative e del tempo libero;
- d) protezione civile;
- e) tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- f) attività religiose.

ART. 3

Non rientrano nella disciplina del presente regolamento:

- a) sovvenzioni, sussidi e qualsiasi altro beneficio economico erogato a favore di persone fisiche;
- b) i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale o dalla stessa promossi;
- c) le materie, anche in tema di sovvenzioni ad organismi associativi, oggetto di altri regolamenti.

ART. 4

Al fine di sostenere le iniziative rientranti nei campi di cui all'art. 2) la Giunta comunale può concedere i seguenti benefici:

- a) un contributo annuo per il sostegno della gestione ordinaria;
- b) un contributo finalizzato alla realizzazione di singole iniziative, progetti o manifestazioni;
- c) un contributo per eventuali spese in conto capitale;
- d) un contributo straordinario per sopperire a grave stato di bisogno dovuto ad eventi calamitosi o ad essi assimilabili;
- e) un contributo sotto forma di prestazioni di servizio o di messa a disposizione di lotti o piante singole di legna da ardere o legname da opera;
- f) il patrocinio.

ART. 5

Possono accedere alle agevolazioni di cui all'art.4) Enti, Associazioni, Cooperative, Fondazioni, Istituzioni, Comitati o forme associative agli stessi assimilabili;

Tali organismi associativi debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere personalità giuridica o disporre almeno di uno statuto redatto in forma scritta e depositato in Comune;
- presenza di un responsabile (presidente o altro);
- attività svolta prevalentemente nel Comune di Vallarsa o comunque esplicata in favore della Comunità della Vallarsa.

ART. 6 (presentazione della domanda)

- 1) la domanda di contributo per attività o per singole iniziative deve essere presentata entro il 31 gennaio di ciascuno anno;
- 2) la mancata o non tempestiva presentazione della domanda e della documentazione relativa ai requisiti richiesti comporta la sua inammissibilità;
- 3) In deroga al termine di cui al comma 1 la domanda di contributo per manifestazioni ed iniziative di particolare rilevanza, che hanno carattere affatto peculiare e non ricorrente , può essere ammessa a contributo in qualsiasi tempo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili al momento della richiesta;
- 4) Qualora a seguito dell'evasione delle domande presentate nei termini sia accertata capienza residuale del/dei capitoli di bilancio potranno essere evase le domande tardive in ordine di presentazione.

ART. 7

- 1) La domanda, in carta legale, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che sostiene le spese per l'organizzazione dell'iniziativa o per la gestione ordinaria dell'attività e deve contenere, oltre all'indicazione dei requisiti richiesti, i seguenti dati:
 - a) estremi identificativi e fiscali (se ricorre il caso) del soggetto;
 - b) generalità, residenza codice fiscale e recapito telefonico e e-mail del legale rappresentante;
 - c) indicazione del tipo e dell'ammontare del contributo richiesto;
 - d) modalità di accreditamento della somma eventualmente concessa;
- 2) per gli interventi di cui all'art. 4 lettera a) ed e) devono essere presentati la relazione illustrativa dell'attività svolta l'anno precedente ed il programma per l'anno in corso.
- 3) per gli interventi di cui all'art. 4 lettera b) devono essere presentati il programma della manifestazione o iniziativa ed il preventivo di spesa;
- 4) per gli interventi di cui all'art. 4 lettera c) e lettera d) devono essere presentati la relazione illustrativa ed il preventivo di spesa.

ARTICOLO 8 (spese ammissibili)

L'Amministrazione comunale può concedere l'erogazione di contributi a copertura degli oneri relativi a tutte le spese ivi comprese le spese generali e coerenti con i programmi presentati a norma dell'art. 7;

ARTICOLO 9 (criteri per l'ammissione al contributo)

1. L'Amministrazione comunale nel valutare le richieste di intervento, si attiene ai seguenti criteri:

- a) privilegiare le iniziative conformi agli obiettivi prioritari che di anno in anno vengono stabiliti dall'Amministrazione comunale con apposito provvedimento;
- b) privilegiare le iniziative o i programmi che si presentino come sostitutivi o integrativi di iniziative che altrimenti farebbero carico all'Amministrazione e che favoriscano espressioni di volontariato e di solidarietà sociale;
- c) privilegiare nella scelta i soggetti che all'esame della documentazione illustrativa danno prova di gestire secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità attività o iniziative;
- d) privilegiare nella scelta soggetti che offrano garanzie di qualità dell'attività o dell'iniziativa;
- e) privilegiare nella scelta iniziative ed attività che si propongono di attivare risorse o strutture o professionalità nel tessuto socio-economico della comunità locale, di cui sia quantificabile l'impatto ed il risultato anche a medio termine;

2. L'Amministrazione valuta la sussistenza dei suindicati motivi di preferenza dalla documentazione allegata alla domanda di contributo, nonché da altra documentazione che i soggetti interessati vorranno produrre o acquisita d'ufficio.

ARTICOLO 10 (criteri per la quantificazione del contributo)

Il contributo può essere concesso fino alla misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile, dedotti gli eventuali altri contributi percepiti dal richiedente da altre Pubbliche amministrazioni , e compatibilmente con il piano di riparto dei fonti approvato dalla Giunta Comunale contestualmente all'elenco dei soggetti ammessi a contributo.

Il contributo può essere concesso anche sotto forma di prestazione di servizi e assegnando idonea quantità di legna da ardere e da opera.

ARTICOLO 11

I contributi fino ad un ammontare massimo di 1.000,00.- Euro o erogati sotto forma di prestazione di servizi o di legna, sono liquidati in un'unica soluzione senza nessuna ulteriore formalità.

I soggetti che nell'anno precedente hanno usufruito dei contributi di cui al precedente comma sono tenuti a presentare in occasione della presentazione della domanda di contributo una breve relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed una dichiarazione che il contributo del Comune è stato completamente utilizzato per i fini istituzionali. La mancanza di tali dichiarazioni è motivo per l'esclusione dall'accesso al contributo stesso.

I contributi di ammontare superiore ai 1.000,00.- Euro vengono liquidati per il 80% all'atto della concessione e per il rimanente 20% a saldo dietro presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle iniziative previste nella domanda.

L'elenco dei beneficiari dei contributi sarà pubblicato su Vallarsa Notizie.

ARTICOLO 12(patrocino comunale)

1. Il Patrocinio dell'Amministrazione comunale è concesso dal Sindaco alle manifestazioni ed alle iniziative organizzate anche al di fuori del territorio comunale, che rivestano significati e contenuti di interesse per la comunità locale nei settori individuati nell'articolo 2.
2. La concessione del patrocinio è subordinata all'acquisizione di ogni permesso, autorizzazione, licenza o concessione prevista dalla vigente normativa.
3. E' fatto divieto di utilizzare senza la formale autorizzazione del Sindaco il nome ed il simbolo del Comune di Vallarsa e dei suoi servizi.

ARTICOLO 13 (agevolazioni aggiuntive)

Con la concessione del patrocinio il Sindaco può concedere , compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente, le seguenti agevolazioni aggiuntive:

- a) uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
- b) collaborazione tecnica del personale comunale,
- c) concessione di premi di rappresentanza;
- d) uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione o dell'iniziativa.

ARTICOLO 14 (obbligo di pubblicità)

Il patrocinio comunale deve essere reso noto dal beneficiario attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa, pena il diniego ad eventuali successive richieste.

ARTICOLO 15 (responsabilità)

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito allo svolgimento delle attività e delle iniziative per le quali ha accordato i contributi o il patrocinio previsti dal presente regolamento.
2. Nessun rapporto di obbligazione verso terzi può essere fatto valere nei confronti del Comune, che, verificando situazioni di irregolarità può sospendere l'erogazione del contributo e, dopo gli accertamenti che riterrà opportuno promuovere , deliberarne la revoca.
3. La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all'uso autorizzato e nessuna responsabilità potrà essere imputata al Comune per l'uso improprio o non autorizzato degli stessi.

ARTICOLO 16 (obblighi dei beneficiari)

1. La concessione di uno dei benefici di cui all'articolo 4 è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.
2. Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano variazioni rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune.
3. I soggetti che beneficiano delle agevolazioni di cui all'art. 5 sono tenuti a far risultare nelle loro attività , che esse vengono realizzate con il concorso dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 17 (sanzioni)

Fatta salva ogni altra forma di responsabilità prevista dalla legge, l'inosservanza alle disposizioni del presente regolamento può comportare, a seconda della gravità delle infrazioni , la revoca o la riduzione dei benefici concessi, nonché l'inammissibilità di ulteriori richieste per un periodo da determinarsi dalla Giunta comunale.

ARTICOLO 18 (parrocchie)

Gli interventi a favore delle Parrocchie hanno luogo, oltre che nelle modalità di cui al presente regolamento, in base ad obblighi e titoli particolari sotto forma di assunzione di spese, subordinate alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della Parrocchia per la manutenzione e la conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico, dimostrata con la presentazione del documento contabile estratto dal rendiconto di cassa della Parrocchia.

ARTICOLO 19 (Modificazioni obbligatorie)

Laddove sopravvengono leggi o regolamenti alla cui osservanza il Comune sia tenuto, e che contrastino con il presente regolamento, il Comune dovrà apportare le necessarie modificazioni di adeguamento entro 90 giorni dalla relativa entrata in vigore.
